

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 17-3685

Parere ex art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava - Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovi' con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovi", localizzato in Comune di Mondovi (CN), presentato dalla Societa'ANAS S.p.A.

A relazione degli Assessori Gabusi, Marnati:

Premesso che:

in data 14.12.2020, la società ANAS S.p.A ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, istanza di avvio della procedura di VIA di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza, in merito al progetto definitivo "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3 del citato D.lgs. 152/2006, secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della l.r. 40/1998;

in data 22.12.2020, con nota prot. n. 10772, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha comunicato alla Regione e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni per l'espressione dei rispettivi pareri, come stabilito dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto che, come da documentazione agli atti:

ai fini dell'istruttoria tecnica, è stato attivato lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, n. 40, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale citata;

con nota prot. n. 126611 del 22.12.2020 del Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, il Nucleo Centrale ha attivato l'Organo Tecnico Regionale sul progetto, individuando come Direzione competente la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Logistica e tra le Direzioni interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente Energia e Territorio, Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema regionale, Sanità;

quale Responsabile del Procedimento è stato nominato l'ing. Michele Marino del Settore Infrastrutture strategiche della Regione Piemonte con determinazione n. 44/A1800A del 07.01.2021 della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute, svoltesi nelle date del 25.01.2021 e del 8.02.2021, sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale: Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e ARPA Piemonte, in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

con D.G.R n. 11-2997 del 19.03.2021 è stato stabilito di chiedere approfondimenti per gli impatti di natura geologica, idraulica, idrica, di difesa del suolo e paesaggistica, non disponendo di elementi sufficienti per potersi esprimere compiutamente, mentre per le altre componenti ambientali ha espresso parere positivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientali. Tale D.G.R. è stata trasmessa al Ministero con nota prot. n. 14692 del 23.03.2021.

Preso atto che:

con nota prot. n. MATTM-19883 del 25/02/2021 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato alla Società ANAS S.p.A. ed ai soggetti interessati la sospensione del procedimento per acquisire le integrazioni progettuali richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed ha rappresentato che i relativi termini "ripartiranno dalla data di presentazione da parte della Società del progetto rielaborato secondo le indicazioni di cui al parere n. 56/2020 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e corredato dalla dichiarazione del valore dell'opera comprensiva del "Quadro economico" aggiornato, di cui al Decreto direttoriale n. 47 del 2 febbraio 2018 "Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare";

con nota prot n. 0070808 del 01.07.2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso la documentazione necessaria a procedere, riavviando pertanto i termini procedurali di 60 giorni per presentare le osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ex art. 24, c. 3 D.lgs 152/06.

Dato atto che risulta necessario aggiornare il parere regionale sul progetto tenendo conto delle integrazioni elaborate dalla ANAS S.p.A. e che pertanto il Responsabile dell'istruttoria regionale ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella procedura di cui all'oggetto, alle cui sedute, svoltesi nelle date del 08.07.2021 e del 21.07.2021, sono stati convocati i soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale: Provincia di Cuneo, Comune di Mondovì e ARPA Piemonte, in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, dalle riunioni dell'Organo Tecnico regionale, dalle riunioni di Conferenza di Servizi e dai contributi pervenuti sono emersi i seguenti elementi istruttori, di seguito riportati suddivisi per ambiti:

Pareri degli Enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati

Durante i lavori della Conferenza dei servizi, in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, sono stati acquisiti i seguenti contributi all'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale:

- Direzione Ambiente, Energia e territorio:
 - Parere tecnico di Direzione - nota prot. n. 89812/A1600A del 29.07.2021;
 - Settore Territorio e Paesaggio nota prot. n. 87788 del 26.07.2021;
- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica:
 - Settore Tecnico Regionale Cuneo nota prot. n. 34036 del 20.07.2021
 - Settore Geologico nota prot. n. 34944 del 26/07/2021

Risultanze istruttorie

Si riportano gli elementi istruttori emersi nel corso delle riunioni dell'Organo Tecnico regionale, delle riunioni di Conferenza di Servizi e dai contributi pervenuti, suddivisi per ambiti:

Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica

A seguito di verifica rispetto allo strumento urbanistico vigente del Comune di Mondovì, così come reperibile negli elaborati progettuali disponibili sul sito del MATTM (in particolare elaborato 01.05_P00_EG00_GEN_CT01_B - Strumenti urbanistici 1:10.000), è stata effettuata la verifica delle zone interessate dal progetto e si sono riscontrati i seguenti vincoli:

- Vincoli Geomorfologici:
- CLASSE 1 - Aree a pericolosità geomorfologica minima o nulla
- CLASSE 2 - Aree a pericolosità geomorfologica moderata
- CLASSE 3a1, 3a2, 3b - Aree a pericolosità geomorfologica da elevata a molto elevata
- Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267)
- Vincoli paesaggistici - Vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/04 (aree Galasso).

Nello specifico l'opera afferente il 3° lotto é stata oggetto di apposita variante urbanistica n. 15 del marzo '98, che ne aveva già individuato il percorso, in parte "prescritto" ed in parte "proposto", con le specifiche valenze normative indicate all'Art. 59 - Viabilità ed i tracciati ferroviari delle norme di attuazione di P.R.G.C.

Successivamente il Comune di Mondovì, con nota prot. 22002 del 05.07.2018, ha richiesto una modifica progettuale che prevede la soppressione dello svincolo in destra idrografica del Fiume Ellero, e la realizzazione di un nuovo collegamento fra il rione Borgato ed il Km 31 della SS 28 mediante un ponte ad unica campata sul torrente Ermena.

La documentazione presentata evidenzia che l'asse principale presenta limitate porzioni delle opere da eseguire a cielo aperto e segnatamente il viadotto Ellero, nonché i tratti che precedono e seguono gli imbocchi ovest ed est della galleria naturale, che intercettano ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) e g) (torrente Ellero e aree boscate) del D.lgs 42/2004 e s.m.i.; l'asse secondario attraversa anch'esso ambiti assoggettati alla medesima tutela (torrente Ermena, aree boscate).

Si è preso atto, in sede di conferenza dei Servizi, in data 21.07.2021, della generale coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi e le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), anche a fini della approvazione, nelle successive fasi procedurali, della contestuale variante urbanistica.

Valutazione delle alternative

La procedura di valutazione si svolge sul progetto definitivo del singolo lotto III del più esteso progetto della variante dell'abitato di Mondovì, i cui due primi lotti risultano già completati ed operativi. La scelta del tracciato dell'asse principale si è basata sull'analisi di diverse alternative: la cosiddetta alternativa 2 è stata scelta in quanto ritenuta migliorativa rispetto alle documentate problematiche di stabilità dei versanti. Per quanto concerne invece l'asse secondario, Il Settore regionale Territorio e Paesaggio aveva rilevato che la localizzazione proposta – più vicina al centro abitato rispetto alla opzione preliminare, scartata a causa dell'instabilità del versante collinare - risulta molto prossima all'ambito assoggettato a tutela paesaggistica per effetto della D.G.R. n. 1-62 del 12/07/2019 interessante il "Rione Piazza di Mondovì" - seppur non direttamente interferito - e rappresenta una ulteriore interferenza con i beni paesaggistici (corsi d'acqua ed aree boscate). Pertanto, pur prendendo atto delle motivazioni espresse dal proponente e dal Comune di Mondovì sui benefici ottenibili in termini di traffico veicolare si sottolinea l'opportunità che vada adeguatamente approfondita anche l'alternativa relativa alla realizzazione del solo asse principale.

Aspetti paesaggistici

Nella Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 è stata inserita l'analisi delle componenti paesaggistiche interferite e l'analisi della coerenza con le prescrizioni inerenti i beni paesaggistici e con le norme inerenti le componenti paesaggistiche ai sensi del nono comma dell'articolo 46 del Ppr, che nel complesso evidenziano una sostanziale coerenza del progetto con la relativa disciplina.

Con riferimento invece agli approfondimenti richiesti in merito all'asse secondario, si prende atto della evidenziata assenza di interferenze visive con il bene paesaggistico "Rione Piazza di Mondovì" di cui all'art. 136, c. 1 lett. c, d del Dlgs 42/2004; non pare invece approfondita negli elaborati integrativi la previsione relativa alla realizzazione del solo asse tangenziale principale, tuttavia si accoglie quanto dichiarato in sede di Conferenza di Servizi in merito alla esigenza dello stesso a servizio delle attività insediate nel Rione Borgato.

Per quanto attiene infine alle precisazioni richieste in merito al quadro vincolistico, si prende atto di quanto riportato nella Relazione Tecnica di riscontro alle richieste di integrazioni nonché nella Relazione Forestale in merito rispettivamente alla dichiarazione di inesistenza di usi civici e alla quantificazione delle trasformazioni delle aree boscate – che viene stimata in 1,65 ettari di superfici sottratte al bosco ripariale, configurando pertanto – nelle fasi procedurali successive, la competenza del Comune di Mondovì - che risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 - al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, previo parere vincolante della competente Soprintendenza.

Si prende atto che già nella presente fase di V.I.A. è stata allegata la Relazione paesaggistica. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, essa dovrà essere redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e contenere la puntuale verifica di conformità con le Nda del Ppr.

Rete ecologica

Dall'esame della situazione del territorio deriva l'importanza di conservare gli elementi naturalistici esistenti allo scopo di evitare una ulteriore frammentazione del territorio. A tal fine è fondamentale prevedere una progettazione dell'intervento che tenga in considerazione la ricucitura delle connessioni attraverso il mantenimento e /o ripristino e la creazione di nuovi corridoi ecologici a supporto del recupero ambientale dell'opera valorizzando gli elementi naturalistici esistenti.

Impatto acustico

Per quanto sopra riportato, sulla base delle valutazioni effettuate dal tecnico competente, si ritiene che l'intervento in progetto non debba portare criticità al rispetto dei vigenti limiti acustici ad eccezione della fase di cantiere. Per tale fase dovrà essere richiesta al comune di Mondovì l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Legge Regionale n.52 del 25/10/2000 con le modalità previste dalla D.G.R. 27/6/2012 n.24-4049.

Terre e rocce da scavo

Per quanto riguarda il riutilizzo esterno delle Terre e Rocce da Scavo, in considerazione dei tempi di realizzazione delle opere è stato necessario rintracciare uno o più siti di destinazione dello smarino, in esubero in quanto non riutilizzabile nell'ambito dell'opera, che ammonta a ca. 295.000 m3 in banco, pari a circa 383.000 m3 in mucchio.

Difesa del Suolo

in merito all'applicazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA sul torrente Ellero, si evidenzia che la pericolosità rappresentata nelle mappe del Piano deriva dalla trasposizione del quadro del dissesto contenuta nel Piano regolatore del Comune che è adeguato al PAI dal 2004.

Non essendo state effettuate delle verifiche idrauliche specifiche, in quel tratto di torrente, la delimitazione è avvenuta su base geomorfologica e ha dato origine ad un unico scenario di pericolosità H, ovvero alta. Nell'area interferisce il viadotto di attraversamento del torrente e collegamento alla galleria naturale San Lorenzo di questo progetto.

Aspetti geologici

Come prima osservazione si evidenzia che alcune parti del tracciato previsto, relativo al tratto di collegamento SS28-SP5, intersecano noti movimenti franosi, ampiamente delineati nel patrimonio conoscitivo esistente. In particolare l'imbocco ovest interseca la cosiddetta frana di San Lorenzo, un movimento franoso complesso, che occupa una ampia area, in stato, secondo il sistema SiFraP di Arpa Piemonte, quiescente, all'interno del quale sono presenti numerose aree attive, di cui una soggetta a controlli inclinometrici e GPS nell'ambito della Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi di Arpa Piemonte. Anche l'intervento minore interessa un movimento franoso noto, in particolare la rotonda sulla S.S. 28 interferisce con un movimento franoso attivo.

Si sottolinea come sia sempre errato aumentare i valori esposti a fenomeni di dissesto, in quanto aumenta il rischio geologico complessivo e genera necessità di operazioni di manutenzione del territorio e gestione del rischio; in tal senso si segnala che anche ai sensi dell'art. 9 del PAI la realizzazione di infrastrutture lineari in zone soggette a frana deve essere supportata da una specifica dichiarazione di non altrimenti localizzabilità delle stesse, stante che le attuali alternative progettuali presentate considerano gli estremi dei due collegamenti vincolanti, coinvolgendo settori di versante in condizioni peggiori di quelle previste nel progetto in esame.

Tratta principale/Imbocco Ovest: in base agli approfondimenti geologici, geomorfologici e geotecnici, l'imbocco ovest di tale tratta, come già indicato, interferisce con un noto movimento franoso; l'imbocco della galleria è stato scelto cercando un punto che minimizzi lo spessore delle coperture che costituiscono, in base al modello geologico presentato, la porzione potenzialmente instabile e, quindi, mobilizzabile. A tal fine il proponente ha condotto una campagna geognostica e geofisica, installando alcuni strumenti di monitoraggio geotecnico. Il progetto prevede un importante consolidamento dell'areale di imbocco, attraverso paratie e sistemi drenanti a monte e a valle dell'imbocco.

Il proponente ha predisposto la dichiarazione della "non altrimenti localizzabilità" dell'opera (elaborato integrativo 01.10_P00_EG00_GEN_RE06_D), della quale ha preso atto il Settore Geologico regionale, che ha altresì evidenziato la necessità di valutare per un adeguato periodo di tempo i risultati del monitoraggio geotecnico, di ampliare l'area di drenaggio delle acque superficiali e profonde, attraverso una rete di trincee drenanti, e di evitare che i cantieri operativi interferiscano con le aree di frana attiva, attuando sui terreni immediatamente circostanti drenaggi superficiali e profondi.

Tratta principale/Imbocco Est: il percorso interferisce solo planimetricamente con un dissesto attivo, poiché la galleria si trova a quote inferiori. Si ritiene tuttavia necessario per il periodo di realizzazione dell'opera un adeguato controllo dei tratti di versante al contorno dell'imbocco.

Rione Borgato: sebbene in generale tutto l'intervento sia critico dal punto di vista geotecnico e strutturale, l'elemento più problematico risulta essere la rotonda sulla SS. 28, in quanto interferisce con un dissesto di tipo complesso-traslativo che ha dato in tempi recenti evidenti segni di attività. Allo stato attuale la SS 28 è protetta da un muro di contenimento che non presenta macroscopici segni di ammaloramento. A proposito di tale tratta si ritiene opportuno realizzare l'opera evitando in ogni modo di interferire con il versante in frana; qualora si rendesse inevitabile interferire col versante, occorrerebbe realizzare preventivamente le paratie e le opere di preconsolidamento, intensificando opportunamente i sistemi di drenaggio; sarà quindi opportuno verificare il reale stato di conservazione ed efficienza del muro di contenimento esistente, adottando eventuali interventi di conservazione o miglioramento, ed inserire strumenti di monitoraggio che consentano di verificare lo stato del versante nel corso dei lavori.

Cantierizzazione

I cantieri si inseriscono in un contesto territoriale prevalentemente agricolo che si caratterizza ancora per la presenza di elementi del paesaggio a connotazione naturalistica, quali filari alberati, siepi e aree boscate che costituiscono elementi lineari funzionali al raccordo ecologico e come tali da tutelare per mantenerne il ruolo di connessione.

Poiché all'interno dei cantieri ricadono significative porzioni di aree boscate anche appartenenti alla fascia perfluviale, si rende necessario che tutte le specie arboree ed arbustive di pregio interferite vengano il più possibile mantenute e tutelate; in ogni caso l'interferenza con la vegetazione dovrà essere adeguatamente gestita attraverso buone pratiche di cantiere e di un adeguato ripristino dell'area.

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio della dinamica gravitativa, preso atto dell'avvenuta effettuazione di una serie di misure a partire dal mese di dicembre 2019, che non hanno evidenziato al momento movimenti significativi, e dell'intenzione di realizzare nuovi sondaggi, si riportano di seguito alcune indicazioni contenute nell'Allegato 1.

Dato atto, pertanto, che, alla luce delle considerazioni e osservazioni sopra esposte e nelle more delle determinazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati si ritiene che possano sussistere i presupposti per esprimere parere positivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni illustrate nell'Allegato 1, in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo relativo alla "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN) presentato dalla Società ANAS S.p.A. ed integrato dalla Società stessa.

Preso atto che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lo stesso potrà condizionare l'ulteriore sviluppo progettuale apportando nuove configurazioni meritevoli di nuove osservazioni, nelle successive fasi approvative del progetto e nel corso della procedura di Intesa Stato – Regione di cui al D.P.R. 383/1994;

visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il R.D. 523/1904;

vista la l.r. 45/89.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- che, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, sussistono i presupposti per esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, parere positivo, subordinatamente al rispetto delle osservazioni contenute nell'Allegato 1, in merito alla compatibilità ambientale del progetto definitivo "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN) presentato dalla Società ANAS S.p.A. ed integrato dalla Società stessa;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006 per il prosieguo di competenza;

- di prendere atto che non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio dei Lavori Pubblici sul progetto, lo stesso potrà comportare ulteriori osservazioni nelle fasi approvative successive e nel corso della procedura di Intesa Stato – Regione di cui al D.P.R. 383/1994.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A.

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONI

Allegato alla DGR Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A..

Conformità agli strumenti urbanistici

Il progetto infrastrutturale in esame non risulta pienamente conforme al P.R.G.C. vigente e pertanto necessita di un suo recepimento all'interno degli elaborati di piano, nel corso della verifica di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 383/94 e la relativa Intesa Stato – Regione ove il Comune di Mondovì dovrà esprimersi in Conferenza di Servizi mediante deliberazione di Consiglio comunale. Si evidenziano di seguito alcune operazioni, **in capo al Proponente di concerto con il Comune di Mondovì**, necessarie ai fini del corretto coordinamento dello strumento urbanistico comunale e di pianificazione settoriale, in recepimento del sopra citato intervento stradale:

1. modifica cartografica delle Tav. P3.2/9-10-11 Planimetria di Progetto: Territorio – scala 1:5.000 e P3.3/7 Planimetria di Progetto: Concentrico – scala 1:2.000; nonché Tav. AT3.7 Carta di sintesi della pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000 e AT3.10 Carta di sintesi della pericolosità con perimetrazione e denominazione delle aree urbanistiche – scala 1:2.000, sulla base di quanto rappresentato nell'elaborato 01.05_P00_EG00_GEN_CT01_B - Strumenti urbanistici, con i dovuti aggiustamenti grafici in relazione alle diverse scale e modalità di rappresentazione utilizzate dal piano (v. anche elaborato 01.08_T00_EG00_GEN_PO01_B - Planimetria di progetto su fotomosaico in scala 1:5.000) ¹
2. Fermo quanto indicato dal D.P.C.M. 14/11/97, in ordine all'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza,

¹ rispetto tale recepimento si intende comprensivo delle relative fasce di rispetto stradali di cui agli artt. 16; 17 e 18 del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo codice della strada, nonché artt. 26; 27 e 28 del D.P.R. n. 495/92 - Regolamento di esecuzione, di cui si richiamano per chiarezza alcune definizioni (art. 3 del Codice), anche ai fini della verifica in particolare di quanto inserito all'interno degli elaborati 16.02_P00_ES00_ESP_PC01_B Piano particellare di esproprio - Tav. 1/3; 16.03_P00_ES00_ESP_PC02_B Piano particellare di esproprio - Tav. 2/3; 16.04_P00_ES00_ESP_PC03_B Piano particellare di esproprio - Tav. 3/3 e 16.04_P00_ES00_ESP_PC04_B Piano particellare di esproprio - Rione Borgato, e conseguentemente nei rimanenti elaborati relativi alla Sezione 16 – ESPROPRI. La fascia di rispetto viene definita dal Codice quale "striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili". Il confine stradale, a sua volta, è definito come "il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio, del progetto approvato". In mancanza, il confine è costituito "dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, dal piede della scarpata se la strada è in rilevata o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea". La fascia di rispetto andrà commisurata alle previste tipologie stradali C1/2, in rapporto alle casistiche individuate nei citati dispositivi (ad. es. presenza del centro abitato e/o zone previste come edificabili o trasformabili dal P.R.G.C. vigente, ecc...). Per contro, i tratti in galleria possono ritenersi esclusi dalla suddetta fascia, fatti salvi i dovuti approfondimenti inerenti il c.d. "franco" rispetto al punto di massima altezza delle gallerie, come unica zona di ulteriore salvaguardia, anche a sicurezza e protezione della strada medesima (imbocchi in galleria e aree di accesso per la manutenzione), che possa eventualmente coinvolgere anche i sedimi sovrastanti, di cui tuttavia non si è trovata evidenza all'interno della documentazione a disposizione; conseguentemente, verificare a livello normativo, della possibilità di applicazione diretta del vigente TITOLO VII - Vincoli tracciati e fasce di rispetto stradali e ferroviarie, aree per la protezione civile delle norme di attuazione di P.R.G.C., con particolare riferimento agli artt. 59, 60, 61 e 62, nonché eventuale presenza generalizzata di prescrizioni in contrasto con l'opera in progetto e relative fasce, anche rispetto alle diverse zone urbanistiche coinvolte sopra elencate, o ancora dell'opportunità di inserire particolari cautele connesse all'attività edificatoria e opere pertinenziali (ad es. sottoreti/servizi, opere di presa, pozzi), oppure a tutela delle attività agricole presenti (ad es. mantenimento della continuità idraulica dei corsi d'acqua superficiali, dei canali e fossi irrigui, delle falde acquifere, agevole accesso e lavorazione dei fondi, ecc);

indipendente rispetto alla classificazione acustica comunale, si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. 85 - 3802 del 6 agosto 2001, attuative della L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio, le quali alla FASE IV di redazione del PCA/PZA comunale indicano la necessità di inserire le fasce di pertinenza previste per le infrastrutture con i relativi limiti di immissione. Pertanto, qualora il Comune di Mondovì sia dotato di tale elaborato, lo stesso andrà verificato ed eventualmente integrato con le suddette fasce in recepimento in particolare degli elaborati 08.04_T00_IA03_AMB_CT11_B - Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche comunali e punti di misura (Tav. 1/2) e 08.04_T00_IA03_AMB_CT12_B - Carta dei ricettori, zonizzazioni acustiche comunali e punti di misura (Tav. 2/2).

Paesaggio

1. Si rileva l'opportunità, pur in presenza di un salto di quota rispetto al sedime della viabilità esistente e della complessiva ridotta visibilità dalle aree circostanti, che il Proponente preveda nel progetto definitivo di estendere verso nord la piantumazione di specie arboree prevista a mitigazione dell'intervento, con sestri di impianto non rigidi, aggiornando conseguentemente i relativi elaborati per la successiva fase di definizione progettuale; si suggerisce altresì di prevedere il trattamento delle superfici dei fusti delle pile del viadotto con una colorazione che ne consenta un ulteriore mascheramento nella vegetazione esistente e di nuovo impianto;
2. è necessario che il Proponente per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica approfondisca ulteriormente una valutazione delle opportune mitigazioni, da definire a valle della progettazione delle opere di protezione spondale, nonché una puntuale quantificazione delle superfici boscate interessate.
3. per tale autorizzazione il proponente deve ulteriormente valutare gli impatti e le mitigazioni previste e da adottare per quanto concerne il Rione Piazza di Mondovì, bene di cui all'art. 136, c. 1 lett. c, d, come esplicitamente richiesto dalle prescrizioni d'uso specifiche di cui alla D.G.R. n. 1-62 del 12/07/2019 associate al dispositivo di tutela ""Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia collinare del (CN)";
4. è necessario, al fine dell'autorizzazione, essendo il terzo lotto parte del più ampio progetto di tangenziale, motivare le scelte progettuali compiute relativamente alle specifiche costruttive e di finitura dei manufatti (uso di acciaio corten per gli impalcati dei viadotti, finiture dei muri di sostegno, tipologie di mitigazione del rilevato, eventuali barriere fonoassorbenti etc.) evidenziando l'eventuale continuità/discontinuità con le scelte di inserimento paesaggistico compiute sugli altri lotti;
5. La Relazione paesaggistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, essa dovrà essere redatta ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 e contenere la puntuale verifica di conformità con le NdA del Ppr.

Geologia

- 1) *Tratta principale/Imbocco*: Si rende necessario che il proponente validi per un adeguato periodo di tempo, da concordare con il Settore Geologico e ARPA, i risultati del monitoraggio geotecnico, ampli l'area di drenaggio delle acque superficiali e profonde, attraverso una rete di trincee drenanti, e di evitare che i cantieri operativi interferiscano con le aree di frana attiva, attuando sui terreni immediatamente circostanti drenaggi superficiali e profondi.
- 2) *Tratta principale/Imbocco Est*: è necessario da parte del proponente, per il periodo di realizzazione dell'opera un adeguato controllo, da concordare con il Settore Geologico e con Arpa Piemonte, dei tratti di versante al contorno dell'imbocco
- 3) *Rione Borgato*: la rotatoria sulla SS28, sia realizzata evitando in ogni modo di interferire con il versante in frana; qualora si rendesse inevitabile interferire col versante, occorre realizzare preventivamente le paratie e le opere di preconsolidamento, intensificando i sistemi di drenaggio;

Allegato alla DGR Parere ex art. 24, comma 3 del d.lgs. 152/2006 nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto "S.S. 28 del Colle di Nava – Lavori di realizzazione della Tangenziale di Mondovì con collegamento alla S.S. 28 Dir-564 e al casello A6 "Torino-Savona" III Lotto Variante di Mondovì", localizzato in Comune di Mondovì (CN), presentato dalla Società ANAS S.p.A..

sarà quindi opportuno verificare il reale stato di conservazione ed efficienza del muro di contenimento esistente, adottando eventuali interventi di miglioramento, ed inserire strumenti di monitoraggio che consentano di verificare/monitorare lo stato del versante nel corso dei lavori.

4) il progetto esecutivo deve definire un programma di manutenzione e monitoraggio delle opere condiviso con il Settore Geologico e ARPA

Cantierizzazione

1. è necessario contenere il più possibile le dimensioni della cantierizzazione cercando di operare in sicurezza con adeguate procedure volte a limitare sversamenti accidentali e comunque nel rispetto della normativa regionale sui lavori in alveo, Allegato A della DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della legge regionale n.37/2006 s.m.i." .Per il contenimento delle specie esotiche si rimanda al seguente punto 2. del paragrafo "Rete ecologica".
2. Riguardo all'illuminazione dei cantieri si rileva l'importanza di ridurre tale impatto a fronte della sensibilità del territorio, con particolare riferimento alla chiroterofauna ed all'avifauna, anche in relazione alla funzione svolta dai corsi d'acqua e dalla rete irrigua quali corridoi per la fauna. Si dovrà pertanto provvedere a ridurre per quanto possibile l'illuminamento medio del cantiere nelle fasce orarie e nelle aree più critiche per gli spostamenti della fauna;
3. Per tutte le opere a verde, è previsto un periodo di garanzia a carico dell'impresa esecutrice pari a 24 mesi entro i quali essa sarà responsabile di eventuali difetti esecutivi e della garanzia di attecchimento di semine e messe a dimora di tutto il materiale vegetale, ivi compreso il controllo fitosanitario, le riparazioni ed i ripristini, la difesa dalle infestanti e la manutenzione degli accessori (tutori, ancoraggi, protezioni);
4. Il proponente (o dell'impresa appaltatrice, se previsto nel contratto), dovrà assicurare la manutenzione degli interventi a verde per un periodo complessivamente non inferiore a 5 anni. Al termine dei 5 anni dovranno inoltre essere previste attività di rimozione pali di sostegno, degli ancoraggi e degli shelter, o perlomeno prevedere l'impiego di shelter biodegradabili.
5. Nel caso di superamento dei limiti acustici, il Proponente dovrà richiedere al Comune di Mondovì l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Legge Regionale n.52 del 25/10/2000 con le modalità previste dalla DGR 27/6/2012 n.24-4049. Si ritiene comunque opportuno l'utilizzo di barriere fonoassorbenti (anche mobili) per ridurre le emissioni acustiche quando sono utilizzati macchinari particolarmente rumorosi (es. frantumatore, demolitore montato su pala gommata ecc.).
6. Poiché a tutt'oggi anche nella Provincia di Cuneo permangono criticità nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa per la qualità dell'aria per le polveri sottili, si dovranno mettere in atto tutte le azioni di mitigazione possibili per ridurre al minimo l'emissione di polverosità dai cantieri.

Rete ecologica

1. E' necessario, che il Proponente, ovunque sia possibile, progetti tombini idraulici permeabili alla fauna locale.
2. Poiché dalle indagini svolte dal proponente nel 2019 risultano presenti specie esotiche invasive principalmente nelle aree boscate ripariali nei pressi del fiume Ellero ed in particolare è stata rilevata la presenza di Reynoutria Japonica ("Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale doc 13.01_P00_IA00_AMB_RE01_C pag 24), considerato il carattere di forte invasività di questa specie durante i lavori, dovranno essere previste misure di contenimento e controllo oltre ad attività di monitoraggio da concordare con il Settore Biodiversità e ARPA. Per poter effettuare una caratterizzazione adeguata delle specie esotiche invasive, i rilievi devono essere condotti tra la fine della primavera e l'autunno, periodo maggiormente idoneo

all'osservazione di tutte le entità potenzialmente presenti. La caratterizzazione della flora esotica deve riguardare tutte le aree interessate dal progetto, questa non può essere ottenuta rilevando unicamente plot fissi poiché, con tutta evidenza, non garantirebbe una copertura completa dell'area che, viceversa, deve essere integralmente indagata. E' necessario predisporre una check-list di tutte le entità floristiche esotiche rinvenute nell'area indagata, che dovrà essere accompagnata da una valutazione speditiva del grado di diffusione delle stesse (localizzata, diffusa, molto diffusa) all'interno degli habitat presenti e, per le specie legnose, da indicazioni relative al loro grado di sviluppo (semenzali, esemplari in grado di riprodursi, ecc.); Per la gestione e contenimento di tali specie si raccomanda l'adozione delle strategie di controllo disponibili ai seguenti link:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.html;

<http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/pubblicazioni/84-pubblicazioni/monografie/816-le-specie-forestali-arboree-esotiche.html>

Piano di Gestione Ambientale (PGA)

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un Piano di Gestione Ambientale dettagliato della fase di cantiere e di esercizio dell'opera, che descriva le singole fasi di lavoro i potenziali impatti e le procedure di controllo e gestione adottate. Dovranno inoltre essere dettagliati tutti gli additivi impiegati in fase realizzativa e allegare le schede di sicurezza. Il PGA dovrà essere strettamente connesso e raccordato con il PMA.

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)

Premesso che il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere condiviso con ARPA Piemonte, si riportano di seguito alcune ulteriori indicazioni

Geologia

per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio della dinamica gravitativa, preso atto dell'avvenuta effettuazione di una serie di misure a partire dal mese di dicembre 2019, che non hanno evidenziato al momento movimenti significativi, e dell'intenzione di realizzare nuovi sondaggi,:

1. Così come riportato nella relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica (elaborato 03-01-P00GE00-GEO-RE01-B), si raccomanda di proseguire il monitoraggio inclinometrico e piezometrico "durante l'arco di tempo intercorrente fra la progettazione definitiva ed esecutiva" e per tutta la fase ante operam in modo da avere un quadro esaustivo relativamente all'eventuale evoluzione dei movimenti franosi esistenti; in particolare, in considerazione della prolungata persistenza al suolo di una significativa coltre nevosa nel periodo invernale (tra dicembre 2020 e febbraio 2021), potrà risultare assai utile effettuare una campagna di misure in primavera, a maggior ragione se dovessero verificarsi ulteriori significative precipitazioni nevose e/o piovose.
2. Nell'ottica di una futura possibile integrazione degli inclinometri all'interno della rete di monitoraggio di Arpa Piemonte (ReRCoMF), dovrà essere effettuata una misura di origine, una volta realizzati anche i previsti ulteriori strumenti.
3. In relazione alla frana (cod. Sifrap 004-01297-02) ubicata a monte della S.S. 28 in corrispondenza del previsto innesto della viabilità di accesso al ponte del Rione Borgato, occorre realizzare nel corpo di frana, indicativamente a monte della rotatoria, almeno 2 sondaggi a carotaggio continuo, attrezzati con tubi inclinometrici; è altresì opportuno indagare nel dettaglio la stratigrafia di tale versante interessato da movimenti franosi che hanno raggiunto la viabilità sottostante. Il monitoraggio degli inclinometri consente inoltre di valutare la profondità di eventuali movimenti residui o di escluderne la presenza.

Qualità dell'aria

1. Relativamente ai parametri di cui è stato previsto il monitoraggio (Par. 5.6- 14 - Piano di monitoraggio ambientale), valutati gli attuali livelli degli inquinanti della qualità dell'aria e gli

attuali contributi delle diverse tipologie di sorgenti presenti sul territorio, si ritiene opportuno concentrare l'attenzione sulla misura del materiale particolato e degli ossidi di azoto, tralasciando gli altri inquinanti proposti (quali ozono, monossido di carbonio, BTEX, IPA e metalli).

2. La valutazione dei dati misurati nel corso dei monitoraggi e delle eventuali anomalie andrà fatta in relazione ai dati misurati nei medesimi periodi dalle stazioni della Rete Regionale della Qualità dell'aria, con particolare riferimento alla vicina stazione di Mondovì – Borgo Aragno.

Ambiente idrico

Il Piano di monitoraggio proposto per le acque superficiali prevede analisi di tipo chimico/fisico/batteriologico e biologico (analisi della comunità dei macro-invertebrati). In entrambi i torrenti verranno individuate due stazioni di campionamento (una a monte e una a valle dell'opera) per un totale di quattro stazioni che verranno monitorate in tre fasi differenti: fase ante-opera (AO), fase di costruzione (CO) e fase post-opera (PO). Si ritiene che il piano di monitoraggio ambientale (PMA) proposto sia condivisibile. Tuttavia, si richiede di inserire nel monitoraggio biologico anche la componente ittica per evidenziare eventuali anomalie nell'ambiente lotico. Questa comunità biologica dovrebbe essere indagata nelle medesime stazioni proposte sui due torrenti e nelle diverse fasi di avanzamento dell'opera con frequenza annuale.

Impatto acustico

Come già previsto, ad opera realizzata dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico a conferma dei dati di progetto. Nel caso in cui si riscontrassero superamenti dei limiti della classificazione acustica comunale o dei limiti stabiliti dal D.P.R. 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) per i ricettori ricadenti nella fascia di pertinenza il Proponente dovrà porre in essere misure di mitigazione per limitare l'inquinamento sonoro ai limiti di legge..

Terre e rocce da scavo

Sulla base dei dati indicati nel Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (Elab. 18), i volumi di terreno movimentati ammontano complessivamente a 1.324.400 mc pertanto, l'intervento rientra nei dettami di cui all'art. 13 della l.r. 23/2016. Nella successiva fase per il perfezionamento dell'Intesa – Stato – Regione ai sensi del DPR 383/1996, dovrà quindi essere presentato un Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi, che dovrà essere valutato e approvato contestualmente al progetto dell'opera stessa, così come previsto dalla l.r. 23/2016.

Aspetti idraulici

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica occorre che il Proponente:

- Evidenzi nelle verifiche di tipo idraulico anche il contributo legato al trasporto solido anche del t. Ellero;
- per quanto riguarda la pila 3 del viadotto sul t. Ellero, considerando che il punto 3.2.1.3 della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva Ponti) prevede che le pile vadano posizionate al di fuori dell'alveo inciso, valuti la possibilità di prevedere una soluzione alternativa o a giustificare la scelta effettuata, anche alla luce dei contenuti del punto 3.2.2 della Direttiva 4 (dislocazione delle pile);
- evidenzi la verifica di stabilità agli urti e abrasioni sulle pile, richiesta dal punto 3.2.1 sottopunto 6 e 3.2.2 della Direttiva 4;
- predisponga un elaborato contenente le sezioni HEC-RAS del t. Ellero, indicando in modo chiaro la loro posizione in planimetria (rif. pag. 23 dell'elaborato 04.08_P00_ID00_IDR_RE02_D Relazione idraulica-morfologica t. Ellero). Inoltre le sezioni HEC-RAS riportate nell'elaborato 04.03_P00_ID00_IDR_SEZ01_D Sezioni trasversali t. Ellero contengono le sezioni HEC-RAS del t. Ermena (delle quali pare non allegata la posizione in planimetria);

- per quanto riguarda il guado provvisorio/temporaneo (elaborato 04.24_P00_OI00_IDR_DC06_D) provveda a verificare a stabilità a sifonamento e trascinarsi.

Aspetti demaniali

Per la predisposizione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, per tutte le opere occupanti sedime demaniale (fisse o temporanee, compresi gli scarichi) dovrà essere richiesta ed ottenuta la relativa concessione di occupazione di sedime demaniale.

Aspetti relativi alla l.r. 45/89

Al fine di conseguire l'autorizzazione della Regione Piemonte di cui all'articolo 1 della l.r. n. 45/1989 il proponente deve presentare all'autorità competente:

- istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla documentazione progettuale in modalità informatica (formati portabili statici non modificabili);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità da parte del richiedente dell'area di intervento, con indicazione degli estremi catastali, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dovrà essere dichiarato l'assenso dello stesso all'intervento.

Il modello di domanda è reperibile sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>

Alle istanze presentate alla Regione Piemonte deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, stabilite con DGR n. 31-5971 del 17.6.2013, il cui importo è reperibile all'indirizzo sopra riportato.

Nel caso si richieda copia conforme del provvedimento finale è allegata n. 1 marca da bollo.

La completezza della documentazione e dei dati contenuti nell'istanza è condizione di ricevibilità della stessa. Nel caso di opere da autorizzarsi attraverso l'istituto della conferenza di servizi, l'istanza, i relativi allegati nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono comunque essere presentati all'amministrazione procedente che provvede ad inviarli all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

All'istanza deve essere allegato il progetto che illustra le opere che si intendono realizzare tramite raffronti "ante e post operam". Gli Uffici istruttori hanno facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica e l'installazione e gestione di strumentazione di rilevamento, controllo e monitoraggio delle variabili che possono alterare le condizioni di stabilità sia dei versanti che del manto nevoso, nel caso ciò sia finalizzato alla valutazione della compatibilità dell'opera.

La documentazione tecnica, redatta in conformità a quanto specificato nei successivi punti, dev'essere timbrata e sottoscritta da tecnici specializzati del settore, iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per la documentazione riguardante l'applicazione del DM 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni), i tecnici di cui sopra dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che tale documentazione è stata predisposta sulla base del citato decreto.

In particolare la documentazione dovrà essere costituita dai seguenti elaborati:

- a) Istanza in regola con la disciplina sull'imposta di bollo su modello reperibile sul sito della Regione- Piemonte al seguente indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/vincolo-idrogeologico>
- b) Progetto definitivo degli interventi che s'intendono realizzare, redatto in conformità al DM 17 gennaio 2018, comprensivo di:
 - descrizione di opere di regimazione e convogliamento delle acque intercettate sia a livello di scorrimento superficiale, sia negli strati di terreno interessati dalle opere di fondazione e/o scavi;

- i provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc);
 - estratto planimetrico di inquadramento e di dettaglio;
 - planimetria catastale con indicazione delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento; nel caso di trasformazioni di aree boscate, queste dovranno essere evidenziate in planimetria;
 - estratto aerofotogrammetrico aggiornato con evidenziate le superfici oggetto di intervento di cui dovranno essere fornite le geometrie (poligoni, punti, linee) su base cartografica di riferimento per la Regione Piemonte, in formato shapefile nel sistema di coordinate UTM32N WGS84.
- c) Relazione tecnica illustrante lo stato dei luoghi e gli interventi di modifica/trasformazione d'uso del suolo con indicazione della superficie totale da trasformare distinta tra boscata e non boscata, dei volumi totali di terreno movimentati distinti tra scavi e riporti e dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere (sponde degli invasi artificiali, scarpate stradali, ecc).
- d) Relazione geologica e geotecnica redatte ai sensi del DM 17 gennaio 2018, con relativi elaborati cartografici, che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali ed attestino anche quantitativamente la compatibilità dell'intervento con la stabilità dell'area interessata dalle opere. Allegati volti a definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o dei litotipi presenti, nel rispetto della specifica normativa vigente (DM 17 gennaio 2018, NTC18).
- e) Per interventi su superfici boscate, una Relazione specialistica forestale contenente:
- descrizione del bosco oggetto di trasformazione (categoria forestale e governo, funzione svolta dal bosco con riferimento alla pianificazione forestale), indicazione della superficie boscata da trasformare, del numero delle piante (divise per specie) e della massa legnosa da asportare;
 - valutazione della compatibilità del progetto con la conservazione della funzione protettiva del bosco;
 - ove prevista la compensazione, il calcolo economico della stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della l.r. n. 4/2009 e l'indicazione della modalità di sua effettuazione, coerentemente con quanto disposto dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione);
 - in caso di compensazione fisica, il progetto di rimboschimento o miglioramento boschivo come da DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637.
- f) Per gli interventi su superfici non boscate, esclusi i casi di esenzione previsti dall'articolo 9, comma 4 della l.r. n. 45/1989:
- il progetto di rimboschimento di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. n. 45/1989, con descrizione della stazione (avendo particolare attenzione al suolo) e dell'intervento (sesti e distanze di impianto, lavorazioni del terreno, piano di coltura e conservazione). Nel caso di istanza indirizzata al Comune detto progetto deve essere preventivamente approvato dal Settore Tecnico Regionale competente con le modalità previste dalla DGR 6 febbraio 2017, n. 23-4637;
 - in alternativa, la determinazione del pagamento del corrispettivo in denaro di cui all'articolo 9, comma 3 della l.r. n. 45/1989.
- g) Documentazione fotografica delle superfici d'intervento;
- h) Altra documentazione, ove significativa, quale ad esempio lo stralcio di PRG corredato dalle relative norme di attuazione e dagli stralci degli studi geologici allegati (carta dei dissesti e carta di sintesi).